

COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ufficio Tecnico

N° 78

Data 29.03.2011

OGGETTO: Studio e redazione "Variante correttiva al P.R.E. vigente" – Provvedimenti

VISTO il P.R.E. Vigente approvato definitivamente con deliberazione del C.C. n. 16 del 14.04.2010, pubblicata sul B.U.R.A. n. 32 ordinario del 19.05.2010.

CONSIDERATO che con l'applicazione del nuovo P.R.E., anche a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, si è constatata la necessità di apportare alcuni aggiustamenti che non incidono sugli standards del piano ma che si rendono necessari al fine di poter effettivamente attuare le previsioni di piano;

ATTESO che l'Amministrazione Comunale intende quindi variare lo stesso P.R.E. al fine di procedere alla modifica di quelle previsioni di piano che si sono manifestate come inattuabili o non più conformi alle mutate esigenze della stessa Amministrazione, il tutto senza variazione degli standards;

CONSIDERATO che occorre affidare l'incarico per la redazione della Variante correttiva al PRE vigente" assegnando all'Ufficio Tecnico le somme necessarie per procedere all'affidamento;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 11.03.2011 con cui si assegnava all'Ufficio Tecnico Comunale la somma di € 25.000,00 comprensiva di IVA e contributi previdenziali per l'affidamento dell'incarico relativo redazione della "Variante correttiva al P.R.E. vigente";

CONSIDERATO che l'arch. Nicola Tavoletti ha redatto la variante generale al P.R.E., la successiva variante al P.R.P. con redazione delle schede relative ai fabbricati rurali abbandonato o non più necessari alla conduzione del fondo, e quindi è in possesso di tutti gli atti, elaborati e documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico in oggetto;

VISTO il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000, n°267;

D E T E R M I N A

- 1) Ritenere la premessa in narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di incaricare l'arch. Nicola Tavoletti, con studio professionale in Spinetoli alla via A. De Gasperi n. 124, allo studio e redazione della "Variante correttiva al P.R.E. vigente";
- 3) Di approvare l'allegato schema di convenzione;
- 4) Di stabilire, quale corrispettivo complessivo per l'incarico di che trattasi, l'importo di €19.800,00 oltre i contributi previdenziali e l'IVA di legge, per un importo complessivo di € 24.710,40;
- 5) Di imputare la spesa di complessivi € 24.710,40 IVA e INARCASSA compresi al capitolo 2919 del corrente bilancio.

La presente determinazione viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Ing. Pierpaolo Petrone)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del D.lgs. n°267/2000

APPONE


IL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ed ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione al cap. 2919 Rf del corrente Bilancio e la registrazione dell'impegno al n° 10/1122/55

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Rag. Di Buò Teresa Nicolina)


Q



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

08 APR. 2011



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

[Signature]

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE CORRETTIVA AL P.R.E. VIGENTE

L'anno Duemilaundici (2011), il giorno ____ del mese di _____ presso la Residenza Municipale di Colonnella, nell'Ufficio di Segreteria.

TRA

l'ing. Pierpaolo Petrone, nella sua espressa qualifica di Responsabile del Settore Tecnico,

E

l'Arch. Nicola Tavoletti, nato a Controguerra (TE) il 17.02.1957 e residente a Pagliare del Tronto (AP) in Via A. De Gasperi n.124, nella sua qualità di libero professionista Cod. Fiscale TVL NCL 57B17 C972L, che in seguito sarà chiamato "Commissionario",

PREMESSO

che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. ____ in data _____, veniva incaricato l'Architetto Nicola Tavoletti di Pagliare del Tronto (AP) della redazione della variante correttiva al P.R.E. vigente, con cui si determinava in euro _____, comprensiva di IVA ed altri oneri previsti per legge il compenso da corrispondere al predetto Professionista, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'Amministrazione di Colonnella affida all' Arch. Nicola Tavoletti di Pagliare del Tronto l'incarico per la redazione di una Variante correttiva al Piano Regolatore Esecutivo vigente dietro corrispettivo di € _____ comprensiva di IVA ed altri oneri previsti per legge.

I tempi per l'esecuzione dell'incarico sono determinati in giorni 120 dalla data di firma del presente disciplinare.

ART.2

Il professionista incaricato è tenuto a predisporre gli elaborati del P.R.E. in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale (circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6679 del 1 Dicembre 1969) al Piano Paesistico Ambientale Regionale (P.PAR.) e a quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 34 del 5 Agosto 1992 e successive modificazioni.

ART.3

Sia nello studio che nella sua compilazione, la variante al piano dovrà essere sviluppata in tutti i suoi particolari ed allegati, giusta le norme per la compilazione di Piani Regolatori Esecutivi ed in particolare in base alla Legge Regionale n. 34/92 e tutte le leggi ed i regolamenti vigenti in merito all'oggetto dell'incarico ed in base alle disposizioni ed ai suggerimenti che saranno formulati dalle Autorità competenti alle quali sarà sottoposto il piano per le dovute approvazioni.

ART.4

Il Commissionario si impegna a tenere gli opportuni contatti con l'Amministrazione Comunale per sottoporre all'esame della stessa le soluzioni proposte nelle varie fasi dell'espletamento dell'incarico professionale, nonché di essere disponibile ad eventuali incontri con Enti, commissioni consultive o gruppi indicati dall' Amministrazione Comunale.

Il Commissionario si impegna a rispettare i seguenti tempi di consegna:

a) consegna degli elaborati definitivi entro 120 giorni dalla data del presente incarico

ART.5

I tempi utili di inizio e di ultimazione delle prestazioni richieste decorrono dalla data di firma del presente atto.

I termini stabiliti nella presente convenzione disciplinare possono essere prorogati solo con atto formale del Committente. in rapporto al verificarsi di circostanze eccezionali e/o fatti o avvenimenti dimostrati e non discendenti dalla

volontà del Commissionario. I ritardi burocratici, programmatici e comunque non dipendenti da fattori riconducibili a colpe e responsabilità del Commissionario, comportano la sospensione delle decorrenze dei termini suindicati, che riprenderanno a decorrere a far data dalla rimozione delle cause che hanno dato luogo alla sospensione.

Qualora i termini previsti nella presente convenzione venissero ritardati per colpa del Commissionario, il Committente provvederà a richiamare lo stesso al rispetto degli accordi, concedendogli una proroga contenuta, nei tempi, allo stretto necessario. Trascorso tale termine si procederà all'applicazione delle penali previste all'art. 14.

L'introduzione di modifiche, variazioni ecc, richieste dal Committente al Commissionario comporterà la negoziazione tra le parti di proroghe alle scadenze previste dalla convenzione. Nell'ipotesi di non adempimento nei termini di proroga eventualmente concessi, è in facoltà del Committente di risolvere l'incarico senza che il Commissionario nulla possa pretendere sia in merito agli onorari che alle spese, ogni eccezione di diritto e di fatto sin da ora rimossa.

Nei caso di inosservanza da parte del Commissionario di obblighi e condizioni previste nella convenzione disciplinare che si convengono tutte egualmente importanti, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, invitare il Commissionario all'adempimento richiesto, assegnando un termine.

Tale termine incomincerà a decorrere dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissionario. Decorso inutilmente tale termine il Committente potrà dichiarare la risoluzione e/o decadenza di diritto dell'incarico.

ART. 6 .

Il Commissionario è tenuto ad introdurre nella strumentazione, anche se già elaborata e presentata, sino alla sua definitiva approvazione, tutte le modifiche e variazioni che si rendessero necessarie a seguito delle indicazioni e prescrizioni disposte dagli Organi del Committente ed eventuali Organi tutori e quelle modifiche richieste dal committente connesse ad esigenze di carattere oggettivo emerse nel corso delle prestazioni professionali, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.

ART.7

L'Amministrazione Comunale fornirà al professionista tutta la documentazione di base in suo possesso per lo studio e la azione degli elaborati. L'Amministrazione dovrà fornire ai sensi del 30 comma dell'art. 5 della circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6679 del 1 Dicembre 1969 la seguente documentazione:

- tutto il materiale cartografico in Suo possesso dello stato di fatto aggiornato dall'intero aggregato urbano in particolare la cartografia fotogrammetrica dei centri abitati alla scala 1 :2.000 e la cartografia catastale;
- tutti i dati statistici relativi alla demografia, alla produzione e distribuzione, alla consistenza ed alla attività edilizia relativa all'ultimo decennio, alle condizioni economiche e sociali della popolazione, ai mezzi di locomozione ed alla intensità del traffico interno;
- elenco degli edifici storici e artistici, nonché i dati relativi a tutti gli elementi normativi, vincolistici e programmatici che interessano Il territorio oggetto del piano;
- dati e studi socio-economici atti a determinare le previsioni di sviluppo del territorio da pianificare.

La documentazione di cui sopra dovrà essere integrata dai dati conoscitivi necessari per la formazione dello strumento urbanistico in conformità della citata Legge Regionale n. 1811983 e s.m.i ..

L'Amministrazione Comunale fornirà inoltre copia di tutti gli strumenti urbanistici, generali o attuativi, vigenti.

Le prestazioni del Commissionario verranno svolte in collaborazione delle strutture del Committente, con facoltà di utilizzo del patrimonio di analisi, dati e proposte progettuali esistenti o in corso di formulazione.

ART. 8

E' concessa facoltà al Commissionario di avvalersi della collaborazione di tecnici, esperti, professionisti, società di ingegneria e di servizi, e di far addebitare direttamente al Committente le parcelle di questi ultimi complessivamente fino al limite massimo immodificabile delle competenze spettanti al Commissionario e ferma, comunque, la totale estraneità del Committente nei rapporti tra Commissionario e suoi collaboratori (C.M. D.M. 15.12.1995 n. 22608).

ART. 9

I compensi e gli onorari relativi alle prestazioni richieste sono quelli espressamente riportati nell'art. 1.

ART. 10

I compensi di cui al precedente articolo dovranno essere versati secondo i seguenti termini:

50 % entro sessanta giorni dalla data della firma del presente disciplinare;

35 % entro sessanta giorni dalla consegna di tutti gli elaborati definitivi per l'adozione da parte del Consiglio Comunale;

15 % entro sessanta giorni dall'approvazione del P.R.E. in variante al P.R.P. e presentazione delle schede per i fabbricati rurali abbandonati o non più necessari alla conduzione del fondo

Resta comunque d'intesa tra le parti che il professionista provvederà ad assistere l'Amministrazione alla redazione delle "controdeduzioni alle osservazioni", incluse nell' onorario sopra specificato. Nel caso in cui l'Amministrazione non dovesse giungere all'approvazione definitiva del P.R.E. per motivi non imputabili al professionista i compensi saranno \ comunque dovuti. Da tutte le scadenze previste, sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista gli Interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9 della legge 2 Marzo 1949 n. 143 .

ART. 11

Il Commissionario dichiara, sotto la propria responsabilità, di non avere in corso alcun rapporto di impiego o di prestazione professionale incompatibile con l'incarico affidatogli con la presente convenzione, e di non trovarsi in alcuna delle cause che gli impediscano di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il progettista dichiara di essere a perfetta conoscenza dei divieti di cui al comma 9 dell'art. 17 della legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Fermo restando quanto stabilito nel precedente comma, il Commissionario dovrà produrre la documentazione ritenuta indispensabile dall'Amministrazione per l'acquisizione di eventuali pareri e nulla-osta di competenza di altri Enti ivi compreso quello del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64174 da acquisire prima dell'adozione del piano medesimo.

ART. 12

E' fatto obbligo al Commissionario di garantire il più assoluto riserbo e segreto sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico: le risultanze delle rilevazioni dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dalla Committente, ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso diretto o indiretto all'esterno da parte del Commissionario, anche per interposta persona. L'inosservanza di questa norma, in caso di accertata responsabilità del Commissionario, costituirà giusta causa di risoluzione immediata del rapporto in danno del Commissionario, ogni eccezione di fatto e di diritto fin da ora rimossa, fatte salve eventuali altre azioni di qualsiasi natura e tipo che il Committente intendesse, nella sua piena autonomia e discrezionalità, avviare nei confronti del Commissionario.

ART.13

Le collaborazioni, e gli incarichi esterni avendo natura di prestazione d'opera professionale non danno luogo a rapporto d'impiego con il Committente o ad altri compensi di qualsivoglia natura e genere. Il Commissionario assume ogni

ART. 14

Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti verrà applicata una penale computata nell'1% dell'onorario complessivo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi la durata di mesi 6 l'Amministrazione Comunale potrà con deliberazione consiliare motivata, stabilire la revoca dell'incarico; in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita sino alla data della suindicata deliberazione decurtato della penale maturata secondo i disposti del precedente comma. La revoca dell'incarico deve essere disposta con deliberazione consiliare motivata.

La inosservanza di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati nella convenzione e negli allegati, parti integranti e sostanziali fermo restando l'applicazione delle specifiche pattuizioni in tema di penali, sanzioni e risoluzione del contratto e quanto altro convenuto nella presente convenzione, comporta il risarcimento da parte dell'inadempiente degli eventuali danni.

ART. 15

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile in quanto applicabili. Tutte le controversie relative all'esecuzione della presente convenzione, che non si possono definire di comune accordo, saranno deferite ad un collegio arbitrale, costituito da tre membri, di cui uno scelto dal Comune, uno scelto dal professionista ed il terzo designato dal Presidente del Tribunale di Teramo. Il Collegio deciderà secondo diritto. Il procedimento sarà regolato dagli art. 810 e seguenti del Codice di Procedura Civile e successive modificazioni e integrazioni

ART.16

Tutti gli oneri per la registrazione saranno a carico del professionista che ne richiede l'applicazione della tassa fissa di registrazione. Il presente contratto scritto a macchina da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, consta di numero facciate quattro scritte compresa la presente.